Cassazione civile sez. I, 03/04/2026, (ud. 05/02/2026- dep. 03/04/2026) - n. 8335

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere Rel.

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11795/2025 R.G.

proposto da:

Ko.Ma., rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Veglio

-ricorrente-

Contro

Questura Di Torino in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso il decreto del Giudice Di Pace di Torino n. 13209/2025 depositato il 22/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, cittadino albanese, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino con il quale è stato respinto il ricorso proposto contro il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal Questore di Torino in data 22/05/2025 in esito al decreto di espulsione emesso in data 22.5.2025, dal Prefetto della Provincia di Torino.

Nel ricorso riferisce che il 18 agosto 2024 faceva ingresso in Italia attraverso la frontiera di Bari, dove veniva sottoposto a controllo da parte delle forze dell'ordine, che ne timbravano il passaporto. Dopo qualche giorno, il medesimo si recava in Germania, dove lavorava fino a marzo del 2025. Rientrato in Italia, lo stesso si stabiliva a Torino, dove svolgeva piccoli lavori per una decina di giorni complessivi. Il 22 maggio 2025 il Prefetto di Torino adottava un decreto di espulsione nei suoi confronti per la mancata presentazione della dichiarazione di presenza ex art. 1, c. 2, L. 68/07 (doc. 1). Contestualmente veniva notificato un decreto di accompagnamento immediato alla frontiera. In sede udienza di convalida

si era opposto "in quanto non risulta fornita informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale ex art.10 ter TUI (come Cassazione P. 32070/2023 e da n. 15755/2025); nel foglio notizie si dà soltanto atto che egli non ha presentato una domanda di protezione internazionale" (doc.3)".

Il Prefetto e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendo depositato solo una nota al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.

2.- Il Giudice di pace ha osservato:

- che erano stati rispettati i termini e sussistevano i presupposti di cui all'art. 13 comma 5 bis del D. Lvo n. 286/98, poiché non erano emersi elementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo il decreto di espulsione né erano state dedotte né documentate circostanze rilevanti ai sensi dell'art 19 T.U.I. e che sussistevano, altresì, i presupposti di cui all'art. 13 comma 4 T.U.I.

- che l'eccezione di illegittimità sollevata era infondata in quanto l'obbligo di informativa sulla protezione internazionale richiamato ai sensi dell'art. 10 ter T.U.I. opera soltanto nei confronti dello straniero rintracciato in occasione di operazioni di salvataggio in mare, ovvero di attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ossia in relazione all'atto del primo ingresso o comunque del primo contatto con gli organi preposti ai controlli sul territorio ipotesi non sussistenti nella fattispecie in questione, giacché l'odierno ricorrente aveva confermato di essere entrato a Bari il 18.08.2024 con regolare timbro di ingresso apposto sul passaporto, per cercare lavoro; inoltre aveva dichiarato, nel foglio notizie agli atti, di non aver presentato richiesta di protezione internazionale esprimendo in sede di udienza la volontà di presentare domanda di asilo politico.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 2, 13, 14, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – omessa informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e omessa verifica della volontà di presentare la relativa domanda.

Invocando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., nn. 5926/15, 32070/23, 10819/24) sulla normativa in materia, il ricorrente deduce: a) che il diritto all'informativa in materia di asilo può essere sacrificato solamente se vi è la prova che, nel corso di un precedente contatto, lo straniero abbia effettivamente beneficiato della relativa comunicazione, mentre non è sufficiente la mera presunzione di somministrazione in occasione di un precedente contatto, essendo necessario che l'amministrazione documenti l'avvenuta – per quanto risalente – informazione dello straniero; b) un mero precedente contatto, di qualsiasi natura, tra autorità e straniero non garantisce l'interesse tutelato dalle norme nazionali ed euro-unitarie, come dimostra il caso in esame, poiché, era "incontestato che in occasione dell'arrivo in Italia le autorità timbravano il passaporto del sig. Ko.Ma. attestandone l'ingresso, ma non risulta in alcun modo che le stesse, in tale circostanza, lo abbiano informato del diritto a chiedere la protezione internazionale, tantomeno alla presenza di un interprete"; c) affinché un precedente contatto possa esimere l'amministrazione dall'onere di fornire informazioni in merito alla facoltà di chiedere asilo, è, dunque, essenziale che le autorità siano in grado di attestare compiutamente la somministrazione dell'informativa in tale occasione, secondo le modalità stabilite da questa Corte; d) diversamente, il mero precedente contatto tra straniero e autorità non potrà sollevare queste ultime dall'obbligo di informare lo straniero della possibilità di chiedere la protezione internazionale; e) la somministrazione dell'informativa è attività finalizzata a verificare la volontà dello straniero di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, perciò chiedere se quest'ultimo è intenzionato a domandare l'asilo costituisce il contenuto minimo di legalità dell'azione amministrativa, mentre nel caso in esame, il foglio notizie redatto dalla Questura di Torino non attesta alcuna indagine in merito all'attuale volontà del ricorrente di chiedere protezione internazionale, né si sopperisce l' affermazione: "In merito alla permanenza sul territorio nazionale dichiaro di:... AVER / NON AVER presentato una richiesta di protezione internazionale", trattandosi di dichiarazione inequivocabilmente riferita al precedente periodo di soggiorno in Italia, non alla odierna volontà.

2. - Il motivo è infondato.

L'art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che "qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo".

L'art. 10-ter, comma 1, D.Lgs. 286/1998, introdotto dall'art. 17, comma 1, D.L. 13/2017, convertito con modificazioni dalla L. 46/2017, prevede che "Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito".

Come questa Corte ha affermato con gli arresti citati dallo stesso ricorrete (v. Cass. civ.n. 10819/2024, conforme a Cass. n. 4223/2024) il legislatore nazionale ha ritenuto– nelle ipotesi appena indicate (tra le quali non rientra il caso in esame) - in re ipsa sussistente la condizione dell'esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio del migrante di presentare domanda di protezione internazionale (nel senso previsto dalla direttiva comunitaria) quale presupposto per fornire a quest'ultimo informazioni sulla possibilità di richiedere asilo, stabilendo, appunto, che allo straniero condotto nei punti di crisi dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, "è assicurata"– e dunque sempre e incondizionatamente, al momento dell'accoglienza - l'informazione sulla procedura di protezione internazionale; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia, par. 204).

3.- Ciò premesso il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di Pace di Torino abbia rigettato l'argomento difensivo proposto in sede di opposizione alla convalida dell'accompagnamento alla frontiera (mancata prova della somministrazione dell'informativa in materia di protezione internazionale e della mancata indagine dell'attuale volontà del ricorrente di presentare la relativa domanda) richiamando la sentenza di questa Corte, sezione penale, n. 1556/2025 (in realtà, n. 16529/25), che limita l'onere di somministrare l'informativa "soltanto nei confronti dello straniero rintracciato in occasione di operazioni di salvataggio in mare, ovvero di attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ossia in relazione all'atto del primo ingresso o comunque del primo contatto con gli organi preposti ai controlli sul territorio", reputando che siffatta interpretazione non sia condivisibile perché – in sintesi - il diritto all'informativa in materia di asilo potrebbe essere sacrificato solamente se vi è la prova che, nel corso di un precedente contatto, lo straniero abbia effettivamente beneficiato della relativa comunicazione, prova che, nel caso in esame, sarebbe nel senso opposto, poiché era incontestato che in occasione dell'arrivo in Italia le autorità semplicemente timbravano il passaporto del ricorrente attestandone l'ingresso. Dunque – in mancanza di informativa in occasione del precedete contatto con l'autorità di frontiera - l'autorità amministrativa in sede di espulsione avrebbe dovuto informare lo straniero della possibilità di chiedere la protezione internazionale.

4. Reputa il Collegio che detta interpretazione del ricorrente dell'obbligo derivante dall'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dall'art. 10-ter T.U.I. non sia condivisibile né alla luce della lettera delle norme in questione – che esplicitamente e chiaramente fanno riferimento alle specifiche circostanze di rintraccio del cittadino straniero "in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare", né alla luce della stessa giurisprudenza della prima sezione civile di questa Corte invocata dal ricorrente che valorizza dette specifiche contingenze per osservare – evidentemente in chiave ermeneutica - che "il legislatore nazionale ha ritenuto" che in quelle ipotesi fosse sussistente in re ipsa "la condizione dell'esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio del migrante di presentare domanda di protezione internazionale... quale presupposto per fornire a quest'ultimo informazioni sulla possibilità di richiedere asilo".

Conforme è, del resto, la giurisprudenza della prima sezione penale di questa Corte – cui è ora attribuita la cognizione della convalida dei trattenimenti funzionali ad eseguire l'espulsione – che ha da ultimo affermato (v. Cass. pen. n. 16529/25) che "Il principio per cui il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 determina la nullità dei provvedimenti emessi nei confronti del cittadino straniero (da ultimo Sez. I, n. 15755 del 22/04/2025, M., n.m. e, compiutamente, Cass. Sez. 1, 22/04/2024, n. 10819, Rv. 671119 - 01)" non si applica ad un ricorrente entrato in Italia nell'anno 2021, che aveva ha ottenuto un permesso di soggiorno successivamente scaduto e che si era anche rivolto a un avvocato al fine di regolarizzare la propria posizione in Italia, difettando "il presupposto che comporta l'insorgere dell'obbligo", giacché "Il tenore della norma, con lo specifico riferimento allo "straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare", è nel senso che l'informativa deve essere somministrata all'atto del primo ingresso o, comunque, nel corso del primo "contatto" tra lo straniero e gli organi preposti ai controlli sul territorio. Nello

stesso senso, infatti, sono anche le ulteriori disposizioni sul punto e quelle specifiche previste nei decreti legislativi in materia di protezione internazionale citati: a) L'art. 11, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998 che prevede che "presso i valichi di frontiera sono previsti sevizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito". b) L'art. 10-bis del D.Lgs. 25 del 2008, significativamente titolato "Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera", che stabilisce che le informazioni di cui al precedente articolo 10, comma 1, "sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". c) L'art. 3 D.Lgs. 142 del 2015 che specifica che "le informazioni sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda" e che devono comprendere anche "i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale". d) L'Art. 6 D.Lgs. 28 del 2008," Accesso alla procedura", che stabilisce che ."la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o 6 presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente". e) L'art. 28-bis D.Lgs. n. 25 del 2008, che prevede una procedura accelerata nel caso in cui la domanda di protezione sia stata presentata, senza giustificato motivo, oltre i novanta giorni dall'ingresso in Italia, e dell'art. 1 D.Lgs. 142 del 2015, per cui non è ammesso all'accoglienza chi, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda entro il medesimo termine di novanta giorni. f) Le disposizioni di chiusura contenute negli articoli 10, commi 1 e 2, D.Lgs. 25 del 2008 e 3 D.Lgs. 142 del 2015 ai sensi dei quali le informazioni sono comunque fornite dall'ufficio di polizia che riceve la domanda per cui a tal fine è prevista la consegna di uno specifico opuscolo informativo espressamente redatto dalla Commissione nazionale".

5. Nel caso di specie lo stesso ricorrente ha dichiarato, nel corso dell'udienza di convalida, di aver fatto ingresso in Italia a Bari per cercare lavoro con il proprio passaporto, per poi fermarsi in Italia solo qualche giorno onde recarsi in Germania, dove aveva lavorato, per poi ritornare nuovamente in Italia, dapprima a Roma e poi a Torino dove aveva svolto lavori temporanei; e, comunque, senza mai chiedere la propria regolarizzazione né la protezione internazionale. Sicché nessun obbligo aveva l'autorità procedente di informarlo "sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito".

6.- Pertanto il ricorso va respinto. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 5 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2026.